



ORDINANZA N. 4 del 02/02/2024

Oggetto: DIVIETO DI USARE BOMBOLETTE SPRAY, ED ALTRI ARTICOLI PERICOLOSI E FASTIDIOSI.

IL SINDACO

CONSIDERATO che in coincidenza con il periodo di carnevale è molto ricorrente, da parte di molti giovani, l'impiego insostenibile di bombolette spray schiumogene e materiale imbrattante e colorante, nonché di altri articoli quali fialette puzzolenti, polverine pruriginose, contenitori che spruzzano acqua o altro tipo di liquidi, lancio di uova, fiaccole di ogni genere, manganelli ecc.;

CONSIDERATO, altresì, che l'impiego del suddetto materiale, per il modo spesso molto sconsiderato e vessatorio con cui è adoperato, provoca danni diretti alla salute dei cittadini, alla loro integrità fisica ed all'ambiente circostante, dando peraltro origine, spesso a reazioni, diverbi e comportamenti rissosi in genere, che per niente si adattano al clima festoso del momento e che rischiano, altresì, di incidere negativamente sotto l'aspetto dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché del decoro urbano;

RILEVATO che l'uso delle sostanze spray schiumogene coloranti a contatto con le mucose congiuntivali provoca, oltre a danni diretti alla salute dell'uomo, fenomeni irritativi a livello oculare e contemporaneamente alterazione dell'equilibrio ambientale, per via dell'azione negativa dei gas propellenti sulla barriera dell'ozono atmosferico;

DATO ATTO che l'irresponsabile abbandono sul suolo pubblico dei contenitori delle suindicate sostanze schiumogene ed il loro uso improprio determinano, sul piano obiettivo, condizioni sicuramente contrarie alle norme della pubblica igiene, indipendentemente dalle proprietà intrinseche del prodotto, come pure è innegabile che altri materiali quali fialette puzzolenti, uova, polverine pruriginose, manganelli, e fiaccole d'ogni genere, etc., se usati imprudentemente o con intento offensivo, possono provocare danni alla salute dell'uomo, alla sua integrità fisica ed all'ambiente circostante;

RITENUTA l'urgenza di dovere intervenire al fine di prevenire, nell'interesse ed a tutela della salute pubblica, eventuali pericolosi accadimenti;

VISTO l'art. 50 del D. Lg.vo 18/08/2000 n° 267

ORDINA

con decorrenza dal 10 al 18 febbraio 2024, su tutto il territorio comunale, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il **DIVIETO DI USARE** bombolette spray contenente materiale schiumogeno e colorante e d'altri articoli fastidiosi e molesti in uso nel periodo di carnevale, quali fialette puzzolenti, uova, polverine pruriginose, manganelli d'ogni tipo e dimensione, petardi fiaccole d'ogni genere, spruzzi d'acqua etc.



Le forze dell'Ordine, in sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

I trasgressori saranno puniti con una sanzione da €uro 25,00 a €uro 150,00

DISPONE

Si comunichi:

- mediante pubblicazione all'albo pretorio;
- al Comando Polizia Locale;
- al Comando Stazione Carabinieri di Maiori

Che copia della presente sia affissa all'albo pretorio e nei luoghi di maggiore presenza di pubblico e consegnata ai gestori o titolari di esercizi commerciali e pubblici.

Avverte altresì

- ai sensi dell'articolo 3, 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Salerno entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

IL SINDACO
Antonio Capone



Città del Vino
PROLOGO ALLO SVILUPPO